STATUTO

A.N.I.T.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Approvato nell'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2017

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE, SCOPI, PATRIMONIO E SOCI

ART. 1 - COSTITUZIONE

- 1. È costituita, dal 3 marzo 1984, senza fini di lucro, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico, in breve ANIT, con sede a Milano.
- 2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ

- 1. L'Associazione opera nell'interesse di tutti gli associati e non dei singoli.
- 2. L'Associazione ha per obiettivo la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico e acustico nell'edilizia e nell'industria, nonché contribuire al suo progresso tecnologico e applicativo.

Rientrano, inoltre, tra gli scopi le azioni seguenti:

- stabilire un centro comune di relazione fra gli associati;
- promuovere e rafforzare la normativa legislativa e tecnica;
- assicurare i collegamenti con le personalità e gli organismi italiani ed esteri interessati alle economie di energia, alla lotta contro il rumore, alla corretta progettazione energetica ed acustica in edilizia e nell'industria;
- raccogliere, verificare e diffondere le informazioni scientifiche tecniche e statistiche relative all'isolamento termico ed acustico anche mediante collegamenti con organismi Comunitari ed Associazioni estere;
- effettuare e promuovere ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato riguardanti l'oggetto dell'Associazione;
- promuovere lo sviluppo delle competenze tecniche e l'armonizzazione delle norme professionali;
- fornire informazioni, consulenze, servizi riguardanti l'isolamento termico ed acustico ed argomenti correlati.
- 3. Per raggiungere tali scopi, ANIT organizza, anche attraverso collaborazioni esterne, attività scientifiche di studio e di ricerca. Stipula per i propri soci convenzioni, realizza partnership e accordi quadro di collaborazione con soggetti terzi.

ART. 3 - PATRIMONIO SOCIALE

- 1. Il patrimonio dell'ANIT è costituito dalle quote versate dai Soci, dai lasciti, contributi devoluti da terzi e dai beni acquisiti o da sovvenzioni erogati da soggetti pubblici e privati.
- 2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, avanzi o utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 - SOCI E CONTRIBUTO SOCIALE

- 1. L'Associazione si compone di "soci effettivi":
 - a) aziende industriali e aziende commerciali di materiali e/o sistemi per l'isolamento termico e/o acustico, associazioni di produttori, laboratori di prova, produttori di strumentazione di misura. I soci hanno diritto di voto in Assemblea.

Possono, altresì, partecipare all'associazione "soci aggregati":

b) aziende che non rientrano tra quelle indicate al precedente punto a), professionisti, società di servizi e privati cittadini. Detti soci non hanno diritto di voto in Assemblea.

Possono inoltre chiedere l'ammissione come "soci onorari":

- c) enti pubblici, ordini e collegi professionali, università e scuole. Detti soci non hanno diritto di voto in Assemblea.
- 2. La domanda di ammissione come socio effettivo, correlata della prescritta documentazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo entro due mesi dal ricevimento della domanda. Decorso detto termine la domanda di ammissione si intende respinta. La domanda di ammissione come socio aggregato e socio onorario, correlata della prescritta documentazione, è accolta direttamente dal Presidente. L'adesione del socio effettivo ha la durata di anni uno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo non venga disdetta entro il 30 settembre. La decorrenza dell'iscrizione è il primo gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda. L'adesione del socio aggregato ha durata di 365 giorni dall'iscrizione e del relativo pagamento della quota sociale. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota sociale e considerato tale fino a esplicita disdetta.
- 3. L'accettazione della domanda di ammissione come socio effettivo comporta il pagamento del contributo sociale annuale anche nel caso in cui il socio sia ammesso nel corso dell'anno.
- 4. Il contributo sociale per i soci effettivi e quella dei soci aggregati è preventivamente determinato da un apposito Regolamento. Il contributo sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non frazionabile.
- 5. La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione deliberate dal Consiglio Direttivo o per dimissione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale o per perdita dei requisiti tecnici richiesti in base ai quali era stata concessa l'ammissione all'Associazione ovvero successivamente richiesti in ragione all'evoluzione tecnologica o normativa.
- 6. La morosità determina la sospensione del diritto di voto.

ART. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, delle delibere degli organi sociali e dei regolamenti interni.

2. I soci forniranno alla segreteria tutte le informazioni e le notizie stabilite dall'Assemblea e utili al conseguimento dei fini sociali. Tali informazioni e notizie dovranno essere tenute riservate dalla segreteria ed utilizzate solo nella forma e nelle circostanze stabilite dall'Assemblea e dopo verifica del Presidente.

PARTE SECONDA ORGANI E FUNZIONI

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) il Presidente;
 - b) i Vicepresidenti;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Assemblea;
 - e) il Revisore dei conti.
- 2. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito. Sono previsti rimborsi spese se deliberati dal Consiglio.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 2. Il Presidente redige la deliberazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, l'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea e prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- 3. Presidente e Vicepresidenti partecipano al Consiglio di cui sono membri e durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere rimossi prima della scadenza del mandato come specificato per la perdita della carica sociale.

ART. 8 - VICEPRESIDENTI

1. L'Assemblea nomina due vicepresidenti a cui può delegare attività specifiche. Il caso di assenza o impedimenti del presidente, tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente all'uopo delegato dal Presidente.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri oltre al Presidente e ai Vicepresidenti per un totale complessivo di quindici membri.
- 2. I membri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere rimossi prima della scadenza del mandato per perdita della carica sociale.
- 3. Il Consiglio si riunisce per convocazione del Presidente, comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.
- 4. Al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
- delibera l'esclusione dei soci morosi e per gli altri casi previsti dal presente Statuto;
- istruire i casi di disciplina e deliberare la cessazione della qualità di socio;
- decidere l'inizio di azioni legali verso terzi;
- assistere alle decisioni del Presidente;
- concedere l'utilizzo del logo ANIT;
- deliberare ed eseguire quanto demandato dal presente Statuto e non previsto specificatamente come di competenza di altri organi;
- approvare i Regolamenti per l'attività sociale.
- 5. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 6. Sono ammessi uditori senza diritto di voto.
- 7. Nel caso vengano meno i presupposti che hanno portato alla nomina di un consigliere, questi decade dall'incarico.
- 8. Il Consiglio può demandare particolari problemi di sua competenza, alle decisioni dell'Assemblea.
- 9. È redatto un verbale dell'Assemblea.

ART. 10 - ASSEMBLEA

- 1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le decisioni sulla modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria.
- 2. Alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione partecipano i soli soci effettivi e in regola con il versamento del contributo sociale.
- 3. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene con comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'orario della riunione, nonché l'ordine del giorno da spedirsi via posta o via email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione stessa.
 - In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata la totalità dei soci e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vicepresidenti, il Revisore dei Conti. L'Assemblea è costituita dai soci che vi partecipano.
- Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta. Ogni intervenuto può assumere fino a due deleghe. Le deleghe devono essere presentate prima della constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.
- 6. Ai fini decisionali, in prima convocazione è necessaria la presenza in proprio o per delega di almeno la maggioranza (metà più uno) dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo anche lo stesso giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quanto disposto in caso di modifiche statutarie o di anticipato scioglimento dell'associazione.
- 7. É devoluta al Presidente la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.
- 8. Le votazioni hanno luogo a schede segrete salvo diversa decisione dell'Assemblea.

9. L'Assemblea:

- esamina i problemi d'ordine generale e fissa le direttive di massima dell'Associazione;
- nomina il Presidente e i Vicepresidenti;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;
- delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o demandatole per legge o per Statuto.
- 10. È redatto un verbale dell'Assemblea.

ART. 11 - REVISORE DEI CONTI

- 1. La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata dal Revisore dei conti nominato dall'Assemblea, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
- 2. Il Revisore resta in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 12 - PERDITA DELLA CARICA SOCIALE

- 1. Presidente, Vicepresidenti, Revisore dei conti e membri del Consiglio Direttivo possono essere rimossi dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi e giustificati motivi.
- L'Assemblea deve essere convocata entro il mese successivo al ricevimento della richiesta e la relativa delibera è di competenza dell'Assemblea, con una maggioranza minima pari a un terzo dei soci aventi diritto di voto.

ART. 13 - GESTIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

- Al Presidente è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune. Egli potrà compiere
 tutte le operazioni commerciali, finanziarie e bancarie necessarie e utili al conseguimento degli scopi
 dell'Associazione. Con la cessazione della qualità di associato, ogni socio perde qualsiasi pretesa o diritto
 sul fondo comune dell'Associazione.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
 - Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio effettivo.
- 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

PARTE TERZA MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

ART. 14 - MODIFICHE STATUTARIE

- 1. Le modifiche statuarie vengono deliberate dall'Assemblea straordinaria con voto scritto con maggioranza di almeno quattro quinti dei presenti.
- 2. Le proposte di tali modifiche vengono inviate ai soci effettivi in allegato alla convocazione almeno trenta giorni prima della riunione.
- 3. Le modifiche statuarie approvate decorreranno dal quindicesimo giorno dall'approvazione.

ART. 15 - SCIOGLIMENTO

- L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea con delibera presa con la maggioranza di almeno quattro quinti dei soci e con votazione scritta. L'Assemblea nominerà il Collegio dei liquidatori composto da almeno tre membri.
- 2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere interamente devoluto ad altra Associazione o Ente avente finalità non lucrative, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.